

STATUTO
"EUROPEAN BIOMEDICAL RESEARCH
INSTITUTE OF SALERNO - EBRIS - ETS"



Allegato
atto notar A. Monica
del 21.07.2025
Raccolta N. 480

ART. 1 - Costituzione

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "EUROPEAN BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE OF SALERNO" Fondazione (EBRIS), che riveste la forma giuridica di fondazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico per cui la denominazione sarà: "EUROPEAN BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE OF SALERNO - EBRIS - ETS".

ART. 2 - Sede

La sede è stabilita in Salerno alla via De Renzi n.50. Il trasferimento della sede dovrà deliberarsi dall'assemblea; se il trasferimento dovesse proporsi per Comune diverso da Salerno dovrà deliberarsi con voto unanime di tutti i fondatori.

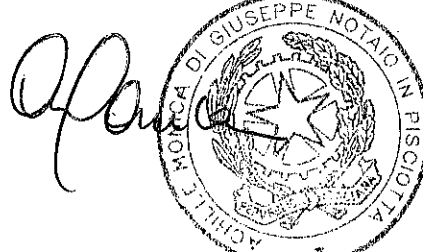
Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 3 - Attività

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di seguito descritte.

La Fondazione persegue scopi di ricerca di particolare interesse sociale nel campo della medicina (ai sensi del D.P.R. 14 giugno 2003, n. 135), occupandosi di temi di ricerca scientifica multidisciplinare di rilevanza per la salute ed il benessere dell'uomo, in coerenza con gli obiettivi generali del programma quadro europeo per il finanziamento alla ricerca e all'innovazione in campo medico e scientifico, con la

Alano Ferraro



missione di promuovere le tradizioni scientifiche e culturali dell'antica Scuola Medica Salernitana, la scuola di Medicina più antica nel Mondo Occidentale.

In particolare, la Fondazione potrà sviluppare le opportune azioni ed attività per:

- a) stimolare la collaborazione scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più promettenti;
- b) sviluppare attività di ricerca nel campo delle biotecnologie, nanotecnologie, TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e materiali avanzati, con l'accento posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie;
- c) elaborare modelli operativi per sostenere la creazione di spin-off e l'incubazione di iniziative ad elevato tenore scientifico e tecnologico;
- d) produrre indagini conoscitive nei settori della salute, dell'inquinamento, della dell'agricoltura sostenibile, della ricerca marina e marittima, della bioeconomia, dell'energia sicura, pulita ed efficiente allo scopo di elevare la conoscenza degli effetti dei grandi cambiamenti climatici e demografici del nostro tempo e diffondere la promozione di comportamenti virtuosi per una società sostenibile ed attenta al benessere umano, con particolare attenzione all'educazione e formazione delle nuove generazioni;
- e) prestare servizi d'interesse sociale in campo sanitario e sociosanitario previ accordi con istituzioni ed Enti di settore;
- f) favorire la conoscenza e promuovere la diffusione di pratiche alimentari e stili di vita corretti per contrastare i disturbi alimentari e gli effetti negativi di comportamenti non equilibrati sulla salute delle popolazioni.

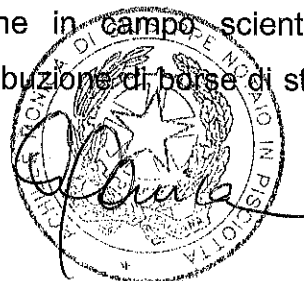
A tale scopo la Fondazione:

1. promuove iniziative di interesse sociale nei campi della cultura scientifica, tecnologica, umanistica, artistica dell'economia e del tempo libero;
2. svolge, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria di tipo clinico e traslazionale al fine di costituire un centro di riferimento, nell'ambito della funzione di

vigilanza esercitata dal Ministero competente in materia di Sanità ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs 16 ottobre 2003 n. 228.

3. promuove e realizza programmi di aggregazione d'imprese ed Enti pubblico/privati intesi come luogo di incontro fra soggetti al fine di grandi raggiungimenti conoscitivi per la loro possibile utilizzazione produttiva, economica e sociale;
4. promuove iniziative che favoriscano il pieno rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione (P.A.);
5. promuove e costituisce, assieme alla Pubblica Amministrazione, strutture di servizi, per la P.A. stessa nonché per associazioni, enti ed organizzazioni che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione;
6. elabora ed attua direttamente o in rapporto con altri enti programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali alle attività di ricerca e assistenza per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse.
7. sperimenta e monitora forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica previa preventiva autorizzazione degli organi competenti.
8. assume ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata e tutela la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e/o partecipazione ad appositi organismi, Enti e società aperti alla partecipazione dei ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;
9. promuove la piena valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse di conoscenza della società, anche attraverso attività di formazione e di stimolazione e incubazione di nuove imprese;
10. assume la gestione di servizi culturali, congressuali e per il tempo libero, nonché in generale di servizi pubblici locali nei campi di interesse e di attività della Fondazione;
11. promuove e stimola iniziative che favoriscano la partecipazione del mondo finanziario e bancario al mondo della ricerca e della divulgazione scientifica, tecnologica e dei saperi;
12. promuove la ricerca e la sperimentazione in campo scientifico, culturale, artistico e sociale, anche attraverso l'attribuzione di borse di studio

Olivero Fesero



a giovani meritevoli ed anche attraverso lo studio, progettazione e gestione di progetti e programmi di ricerca regionali, nazionali ed internazionali;

13. promuove, progetta e gestisce attività di informazione, orientamento e formazione professionale, manageriale, specialistica e continua nonché azioni di ricerca e sperimentazione in detti ambiti;

14. progetta e realizza attività di formazione e aggiornamento per il personale docente e non docente della scuola, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie formative;

15. promuove e stimola l'uso del metodo scientifico e dei saperi al fine di elevare il livello di qualità della vita e la qualità dei servizi;

16. sollecita la ricerca e la sperimentazione in campo scientifico, culturale, artistico e sociale, utili allo sviluppo armonico del territorio e dei settori produttivi rispettosi della conservazione dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale esistente, dei bisogni collettivi, dei diritti umani;

17. stimola l'applicazione dell'innovazione tecnologica coerente con lo sviluppo sostenibile;

18. progetta, organizza e svolge attività di formazione, aggiornamento e orientamento all'istruzione e al lavoro;

19. promuove la valorizzazione della cultura della cooperazione in ambito internazionale;

20. promuove la creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità, processi di innovazione e di internazionalizzazione delle PMI, anche attraverso la gestione di BIC e Incubatori d'Imprese;

21. favorisce e realizza azioni volte a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

22. realizza ricerche e studi sulle tematiche scientifiche, economiche, sociali, culturali, organizzative e tecnologiche connesse allo sviluppo professionale e delle competenze;

23. promuove e gestisce progetti ed iniziative per la cooperazione internazionale in campo scientifico, culturale, ambientale, dello sviluppo economico e delle risorse umane.

24. riqualifica beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito dei campi suindicati ed ai fini predetti, ribadendo la tassativa esclusione di ogni fine di lucro, la Fondazione si propone di realizzare nella pratica, con criteri di efficienza ed efficacia, esperienze, iniziative ed attività direttamente connesse a quella istituzionale, anche di carattere industriale e commerciale, che consentano non solo di raggiungere tendenzialmente la piena autosufficienza del proprio bilancio, ma anche di sperimentare e realizzare nel concreto progetti di sviluppo del Paese.

Coerentemente alle priorità sopra individuate, l'attività di ricerca dell'"EUROPEAN BIOMEDICAL RESEARCH INSTITUTE OF SALERNO" (EBRIS) è prioritariamente focalizzata su 2 "macro-aree" di ricerca e sviluppo:

1. salute dell'uomo (nuove tecnologie per la ricerca di nuovi sistemi diagnostici, nuovi farmaci e nuove cure);
2. benessere dell'uomo (nuove tecnologie per l'alimentazione, la nutrigenetica, l'agroalimentare e l'ambiente).

A titolo esemplificativo e non tassativo, la Fondazione svolgerà le seguenti attività istituzionali:

ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DELLA SCIENZA, DELLA RICERCA E DELLA SPERIMENTAZIONE:

- attività di ricerca scientifica;
- attività diagnostica di laboratorio, previa autorizzazione degli organi competenti;
- gestione di musei;
- organizzazione di mostre ed eventi culturali e scientifici;

ATTIVITA' CULTURALI:

- programmazione e produzione di mostre, conferenze, convegni e seminari, proiezione di film, documentari, video, spettacoli teatrali e musicali, per la diffusione della scienza e dell'arte;
- collaborazione con gli enti preposti alle comunicazioni radiotelevisive.
- incontri e manifestazioni in occasione di ricorrenze o altro.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE:

- corsi di preparazione e corsi di perfezionamento, in particolare modo nelle discipline scientifiche, tecnologiche e sociali;
- corsi di formazione professionali finanziati o autofinanziati;

Alessandro Irsano

Flavia



- costituzione di comitati o gruppi di studi e ricerca.

A supporto delle predette attività istituzionali ed in maniera ad esse direttamente connesse ed accessorie, la Fondazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

ATTIVITA' EDITORIALE:

- pubblicazione di riviste e bollettini;
- pubblicazione di atti di convegni di seminari e di cataloghi;
- stampa e pubblicazione di materiale scientifico, tecnologico, culturale ed artistico sia su supporto cartaceo che multimediale.

ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE:

- ausilio alla creazione d'impresa;
- organizzazione aziendale;
- apporti di innovazione tecnologica;
- assistenza per istruttoria ed erogazione di finanziamenti e contributi da parte di enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

ALTRE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI:

- gestione di luoghi fissi di incontro culturale e sociale e dei relativi servizi di ristoro e di accoglienza.

La Fondazione potrà svolgere l'attività di formazione nei settori di competenza della medesima. Essa non potrà svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste, ad eccezione delle attività direttamente connesse al settore della promozione della ricerca ed a quelle accessorie, in quanto integrative delle attività istituzionali.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

ART. 4 – Attività diverse e durata

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte

secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La Fondazione è senza limiti di durata.

ART. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad altre fondazioni e/o associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alle attività che essa persegue.

ART. 6 – destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

- A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
- B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del

Alvaro Jesuino 7



presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

F. avanzi di amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento.

ART. 8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti;

- dai contributi volontari dei Fondatori e dalle quote associative/contributive degli Aderenti e dei Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 - Esercizio Finanziario

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali, nel rispetto delle esigenze espresse dal Direttore Scientifico.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

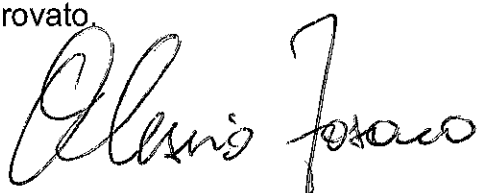
Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione adotta la relazione programmatica ed il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo previa presentazione al Collegio dei Revisori dei conti.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi all'Assemblea, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, ai fini della successiva approvazione. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio ed al verbale dell'Assemblea in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze fissate da questo statuto o successivamente deliberate dall'Assemblea, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.



Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dai rappresentanti legali della Fondazione, vanno sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno quindi essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 10 – Partecipanti alla Fondazione

Sono Fondatori i soggetti che costituiscono la Fondazione. Essi trovano menzione nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Possono divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti con apposito regolamento dall'Assemblea, le persone fisiche e giuridiche, che, oltre al loro curriculum vitae scientifico e/o imprenditoriale, contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione.

Il regolamento stabilisce i casi e le modalità di cessazione della partecipazione alla Fondazione.

I soci della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il socio della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- il Direttore scientifico;
- il Comitato scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'Organo di controllo.

Ciascuno degli organi della fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i componenti siano in possesso dei requisiti di probità, onorabilità e professionalità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, richiesti dalla legge e dallo statuto.

In ragione della natura e dell'oggetto della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore scientifico, i membri del Collegio dei Revisori potranno svolgere le incombenze del proprio ufficio a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, sulla base di quanto sarà stabilito in merito in occasione della loro nomina. Qualora l'esercizio delle suddette cariche avverrà a titolo oneroso, i relativi emolumenti e compensi saranno stabiliti nella loro entità in occasione della nomina stessa. Nel caso in cui le cariche medesime saranno esercitate a titolo gratuito resterà comunque salvo il rimborso delle spese vive secondo i criteri stabiliti con apposito regolamento dall'Assemblea dei Fondatori.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo.

ART.12 – Assemblea

L'assemblea è costituita dai Fondatori, tali ai sensi del precedente art.10, ed è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione con lettera spedita a mezzo pec con almeno sette giorni di preavviso o, in caso di urgenza con almeno 24 ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci Fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei fondatori e delibera a maggioranza di voti dei presenti.

È ammesso l'utilizzo delle deleghe ma ogni delegato non potrà rappresentare più di un partecipante.

Alessio Feraro



Le assemblee possono tenersi anche a distanza con mezzi informatici idonei.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procede in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali della vita dell'ente. In particolare, ha il compito di:

- a. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
- b. approvare la relazione programmatica ed il bilancio economico di previsione nonché il bilancio di esercizio presentati dal Consiglio di Amministrazione;
- c. approvare il regolamento interno della Fondazione presentato dal Consiglio di Amministrazione;
- d. deliberare eventuali modifiche statutarie;
- e. deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- f. nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g. trasferire la sede;
- h. fissa ulteriori e specifiche competenze degli organi della Fondazione;
- i. nomina il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- j. nomina - salvo quanto previsto dall'art.14 - il Direttore Scientifico.

ART. 13 – Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, così individuati:

- uno di diritto, nella persona del Direttore Scientifico, nominato dall'Assemblea sulla base delle esperienze in campo scientifico e nella gestione di Fondazioni ed Enti di Ricerca, che riveste anche la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- gli altri componenti, tra cui il Vice Presidente (che in caso di assenza, vacanza o impedimento, sostituisce il Presidente), scelti dall'Assemblea attraverso una selezione fra candidati proposti dai soci.

Ogni socio può portare all'attenzione dell'Assemblea fino a 3 nominativi con relativi curriculum che ne comprovino adeguata competenza per lo svolgimento dell'incarico.

L'assemblea delibera a maggioranza la nomina.

L'organo di amministrazione governa l'ente provvedendo all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri relativi all'amministrazione ordinaria e -straordinaria della Fondazione e dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Alla scadenza del mandato, i componenti del Consiglio d'amministrazione restano in carica fino alla nomina dei successori, esercitando i poteri ordinari in regime di prorogatio.

In tale periodo, l'attività del Consiglio è limitata agli atti di ordinaria amministrazione, salvo i casi di urgenza e necessità, che dovranno essere espressamente motivati nel verbale della deliberazione.

Le nomine dei nuovi componenti possono avvenire anche in modo non contestuale. In tal caso, il Consiglio si intende regolarmente costituito con la presenza dei membri già nominati e con la permanenza in carica, in regime di prorogatio, dei componenti non ancora sostituiti.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

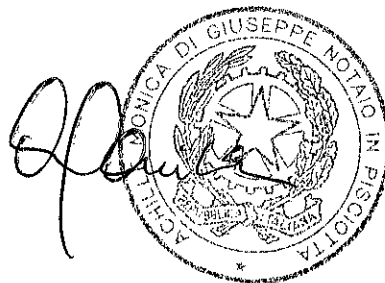
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con preavviso di almeno cinque giorni, da comunicarsi mediante PEC, e-mail con conferma di lettura, raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso minimo di due giorni mediante strumenti telematici idonei (es. posta elettronica, messaggistica certificata).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, nonché la data, l'orario e il luogo (fisico o virtuale) della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno tre membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Alvinio J. J. J.



Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono trascritte in apposito libro dei verbali, sottoscritte dal Presidente e dal segretario della riunione, e trasmesse per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Le votazioni concernenti persone sono effettuate a scrutinio segreto qualora lo richieda anche un solo consigliere.

Il Consiglio, in particolare:

- a) propone all'Assemblea le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
- b) nomina il Comitato scientifico;
- c) utilizza i fondi e le risorse patrimoniali;
- d) predispone il bilancio di esercizio (consuntivo) e di previsione e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- e) realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
- h) decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale potendo, anche, delegare tale funzione al Direttore Amministrativo;
- i) delibera l'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché l'acquisto o l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- j) predispone il regolamento interno;
- k) propone eventuali modifiche statutarie;
- l) decide su forme di collaborazione con organismi scientifici o istituti universitari;
- m) decide l'istituzione di uffici e delegazioni;
- n) individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- o) partecipazione ad altre fondazioni o associazioni;
- p) decide l'incremento del patrimonio con rendite non utilizzate;
- q) ratifica gli impegni assunti dal legale rappresentante;

r) consente l'ingresso di nuovi partecipanti.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione potranno essere attribuite dall'assemblea particolari deleghe per il compimento di specifiche attività od operazioni.

Il Consiglio è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Al Presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Fondazione per tutti gli atti rientranti nelle competenze del Consiglio. Egli agisce e resiste in giudizio, in nome e per conto della Fondazione, avanti a qualsiasi autorità amministrativa.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

In particolare, il Presidente della Fondazione promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno, coordina i lavori e assicura il corretto funzionamento dell'organo.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

ART.15 - Direttore Scientifico

Alessio Fosco



Il Direttore scientifico è il responsabile di tutte le attività scientifiche della Fondazione e, come tale, decide l'organizzazione, le modalità gestionali, gli obiettivi, i cronoprogrammi, l'individuazione dei programmi annuali o poliennali dei singoli percorsi di ricerca, la scelta delle collaborazioni per l'attuazione di tali programmi o di obiettivi particolari, l'organizzazione logistica e delle risorse e/o delle attrezzature, gli impegni di spesa ed ogni altra attività del ramo scientifico, compresi i correlati aspetti gestionali, della Fondazione. Egli propone al Consiglio d'Amministrazione la nomina dei componenti il Comitato scientifico, se riterrà di nominarlo o proporne lo scioglimento.

In ordine a tali competenze, Il Direttore scientifico ha potere propositivo verso gli organi statutari competenti alle conseguenti deliberazioni.

Correlativamente tali organi deliberanti non potranno adottare, comunque, decisioni su detti temi se non previo parere del Direttore.

Il Direttore scientifico è nominato dall'assemblea.

Il Direttore scientifico dura in carica fino a sostituzione o revoca da parte dell'Istituto che lo ha nominato.

ART. 16 - Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico dura in carica tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo). E' composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti devono rivestire requisiti di alto rilievo scientifico nel campo in cui opera e sta operando, al momento della nomina, la Fondazione.

La sua competenza è di collaborazione con il Direttore per:

- l'individuazione dei programmi annuali o poliennali dei singoli percorsi di ricerca;
- la scelta delle collaborazioni per l'attuazione di tali programmi o di obiettivi particolari;
- l'organizzazione logistica e delle risorse e/o delle attrezzature;

Le decisioni del Comitato sono assunte all'unanimità.

ART.17 - Collegio dei revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente e da due membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori.

Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, esercita il controllo contabile, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio resta in carica tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo) ed i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

ART. 18 - Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.



L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 – Libri sociali obbligatori

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 – Statuto

La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - Disposizioni finali

Quanto previsto dallo statuto è vincolante ove non in contrasto con la normativa di settore, che sarà pertanto sostitutiva delle norme di funzionamento qui previste.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si rinvia alla disciplina vigente in materia.

ART. 24 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre

arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Salerno.

ART. 25 - Norma transitoria

Il presente statuto, adottato in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), acquisterà efficacia a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Fino a tale iscrizione, la Fondazione continuerà ad operare secondo la disciplina vigente anteriormente all'adeguamento statutario.

Gli organi della Fondazione in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato e continuano ad esercitare le loro funzioni secondo le norme previgenti, in quanto compatibili con il presente statuto.

A partire dal primo rinnovo successivo all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si applicano integralmente le disposizioni del presente statuto in materia di composizione, durata e modalità di nomina degli organi.

Giuseppe Joso

